

Art. 1, comma 9, del d.l. n. 551 del 1996 - Convenzioni stipulate tra l'Amministrazione e il Provveditorato regionale delle opere pubbliche per il Giubileo dell'anno 2000 - Determinazione discrezionale dei compiti spettanti alla stazione appaltante - Accertamento caso per caso in base all'esame delle convenzioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10020 del 15/05/2015

L'art. 1, comma 9, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 551, conv. con modif. nella legge 23 dicembre 1996, n. 651, nel consentire alle Amministrazioni, agli enti pubblici e alle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico, beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000, di avvalersi del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dal piano degli interventi adottato ai sensi del secondo comma, attribuendo eventualmente al predetto ufficio le funzioni di stazione appaltante mediante la stipulazione di apposite convenzioni, implica che la titolarità passiva dei rapporti inerenti alla realizzazione delle opere non possa individuarsi in base all'astratta previsione di legge, che rimette alla discrezionalità dei soggetti interessati la determinazione dei compiti e dei poteri spettanti alla stazione appaltante, ma deve essere accertata attraverso un'indagine svolta caso per caso, verificando l'ampiezza del conferimento di attribuzioni risultante dalla convenzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'esistenza di una delega amministrativa dal Comune di Roma al Provveditorato regionale alle opere pubbliche sulla base del semplice riferimento al dato normativo, senza prendere in esame la convenzione stipulata tra le parti).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10020 del 15/05/2015